

noi ci riferiamo alla legge in generale, quando verrà ad essere riformata questa legge, resta lo stato delle cose com'è.

PRESIDENTE. Vede l'onorevole Brunetti che non ci sarà un gran danno.

BRUNETTI. Ci sarà questo gran danno di dover riformare l'articolo 1, perchè, supponendo che noi mutiamo l'articolo 16, supponendo che in quell'articolo noi non dichiariamo comunali le strade che conducono alle ferrovie, e le strade che congiungono un comune col capoluogo e col circondario, noi dovremo riformare l'articolo 1 che oggi formuliamo in questa legge.

Io non so che bel metodo sarebbe, quando, riformando la legge sui lavori pubblici, dovessimo riformare una legge che abbiamo fra le mani, come non comprendo perchè in quest'articolo, che abbiamo fra le mani, dobbiamo copiare letteralmente l'articolo 16 della legge.

Io non combatto per nulla le idee dell'onorevole Piroli, ma solamente pregherei tanto la Commissione che gli onorevoli proponenti l'emendamento di guardare che si tratta di regolarità di forma.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dell'onorevole Brunetti.

(È rigettato.)

La parola spetta all'onorevole Possenti.

POSSENTI. Io non avrei chiesto la parola, vedendo che la Commissione, il ministro e la Camera sono disposti ad accettare l'emendamento Accolla-Piroli, e perciò non farò perdere tempo alla Camera per metterle sott'occhio i riflessi pei quali quest'emendamento mi pare una superfetazione, che non raggiunge lo scopo per il quale si propone. Siccome però non credo che guasti la disposizione dell'articolo, così io non mi vi opporrò; solo mi riservo di proporre, quando si tratterà dei sussidi, che il Governo e le provincie abbiano facoltà di negare i sussidi a quelle strade che non risulteranno di vera necessità.

Questo, credo io, sarà il solo modo d'impedire che i comuni facciano di preferenza quelle strade che la Camera non vorrebbe che si facessero fuorchè per le ultime. Poichè egli è evidente che i comuni vorranno precisamente fare per prime quelle strade che menano alla chiesa, al santuario, al cimitero. (*No! no!*) Per conseguenza, siccome non è tolta colla legge la facoltà ai comuni di fare queste strade, e se la si volesse togliere, sarebbe, secondo me, una disposizione ingiusta, così riserbandomi di fare la proposta che ho accennato proporrò a suo tempo l'emendamento opportuno.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 1 quale è proposto dagli onorevoli Piroli, Accolla e Gravina, ed accettato dalla Commissione e dal Ministero. Lo rileggo:

« Art. 1 È obbligatoria per i comuni la costruzione e sistemazione delle strade comunali :

« a) Che sono necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione di un comune col capoluogo del rispettivo circondario o nel maggior centro di popolazione dei comuni vicini.

« b) Quelle che sono necessarie per mettere in comunicazione i maggiori centri di popolazioni del comune con le ferrovie e i porti sia direttamente, sia collegandosi ad altre strade esistenti.

« c) Quelle che devono servire a mettere in comunicazioni le frazioni importanti di un comune. »

Quelli che approvano quest'articolo sorgano.

(La Camera approva.)

Passiamo all'articolo 2, di cui do lettura:

« Non bastando le rendite ordinarie, i prestiti ed i capitali disponibili, i comuni provvederanno alla costruzione e sistemazione delle strade con un fondo speciale risultante:

« a) Da una sovrimposta sulle tasse dirette non eccedente il 5 per cento delle tasse erariali;

« b) Da una tassa speciale sui principali utenti;

« c) Da prestazioni d'opera degli abitanti del comune;

« d) Da pedaggi;

« e) Da sussidi dello Stato e della provincia, dalle offerte volontarie e dalla vendita delle aree abbandonate.

« Questo fondo speciale debbe essere impiegato nella costruzione e sistemazione delle strade, o nel servizio di prestiti fatti per tale scopo, e non può essere speso per altri usi, e neppure per la manutenzione delle strade. »

L'onorevole Chidichimo propone la soppressione del paragrafo B di questo articolo 2.

Egli ha facoltà di parlare per svolgere la sua proposta.

CHIDICHIMO. La soppressione testè annunciata dall'onorevole presidente del paragrafo B dell'articolo 2, di che è oggetto il mio emendamento, si fonda sopra considerazioni generali e speciali, ed io credo che la Camera possa farvi benevola accoglienza.

Sarò, come al mio solito, brevissimo; accennerò solamente le ragioni che mi hanno indotto a proporre questo emendamento, e lascerò lo sviluppo alla saviezza degli onorevoli miei colleghi, per non abusare di un tempo oramai troppo prezioso.

Vengo spinto a proporre questo emendamento dalla definizione che si dà dei principali utenti dall'articolo 3 della legge in discussione:

« Sono considerati come utenti principali i proprietari di terre in una zona adiacente alla strada che si costruisce, di larghezza di un chilometro per parte, come pure i proprietari di foreste, miniere, cave e stabilimenti industriali in ogni parte del comune, a meno che dimostrino che il reddito od il valore di questi stabili non verrà per la costruzione della strada ad accrescersi almeno del ventesimo. »

Io accetterei questa speciale tassa chiamata dei prin-